

conoscere il diritto è un diritto

# fronte                      verso®

**Perché Fronte/Verso?** Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

**Fronte Verso** nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

Newsletter di [www.studiolegalealesso.it](http://www.studiolegalealesso.it)  
a cura di **Avv. Ileana Alesso** e di **Avv. Maurizia Borea**

A questo numero hanno collaborato: **Avv. Antonio Pascucci, Dott. Sabrina Pisani,  
Avv. Giorgio Trono, Dott.ssa Chiarina Urbano, Avv. Antonella Dario**

---

**Anno III, n. 1, indice newsletter gennaio 2015:**

**1) Codice Antimafia ed Expo 2015. Il Codice Antimafia è allineato alla Costituzione: è sufficiente la possibilità di pericolo di infiltrazioni mafiose per escludere dagli appalti per Expo le imprese collegate alla criminalità organizzata.**

**2) Le contravvenzioni previste dal Codice della Strada si pagano per ogni singola infrazione contestata, anche se commessa nella stessa giornata e a breve distanza di tempo l'una dall'altra**

**3) La registrazione di un colloquio tenuto con il capo, al fine di preconstituersi una prova favorevole in giudizio è perfettamente lecita in quanto il diritto di difesa si estende anche alla fase che precede l'avvio di un processo.**

**4) Embrioni brevettabili. La normativa europea sulle biotecnologie brevettabili vieta l'utilizzo a fini industriali e/o commerciali di embrioni umani quando portano allo**

sviluppo dell'essere umano. Possono invece essere oggetto di brevetto quando si tratta di organismi prodotti attraverso procedimenti chimico-elettrici incapaci di produrre la nascita di un essere umano.

5) Si applicano le norme di tutela della privacy se le telecamere di sorveglianza di una abitazione riprendono, anche solo parzialmente, spazi pubblici.

**1) Codice Antimafia ed Expo 2015. Il Codice Antimafia è allineato alla Costituzione: è sufficiente la possibilità di pericolo di infiltrazioni mafiose per escludere dagli appalti per Expo le imprese collegate alla criminalità organizzata.**

Per poter partecipare agli appalti in vista di Expo 2015 una società ha chiesto alla Prefettura della Provincia di Milano di essere iscritta nell'apposita lista delle imprese immuni da contaminazioni criminali ma la Prefettura rifiuta l'iscrizione poiché accerta collegamenti con altre imprese ed altri soggetti considerati vicini alla criminalità organizzata.

La società si rivolge al TAR Lombardia sostenendo che :

-il rifiuto della Prefettura sarebbe illegittimo in quanto il tentativo di infiltrazione mafiosa sarebbe stato desunto dal solo rapporto di parentela esistente tra la proprietaria della maggioranza assoluta delle quote sociali e alcuni esponenti della criminalità organizzata;

-l'adozione di misure amministrative volte a colpire l'azione della criminalità organizzata in assenza di un preventivo controllo da parte del Tribunale sarebbe in contrasto con alcuni precetti incostituzionali quali la libertà di iniziativa economica e la libertà personale.

**1) Codice Antimafia ed Expo 2015. Il Codice Antimafia è allineato alla Costituzione: è sufficiente la possibilità di pericolo di infiltrazioni mafiose per escludere dagli appalti per Expo le imprese collegate alla criminalità organizzata.**

**Tar Lombardia, Sezione III, n. 3037, 15 dicembre 2014**

*“... 1. Con ricorso introduttivo, notificato in data 6 novembre 2011 e depositato in pari data, la società ricorrente ha impugnato la nota del Dirigente dell'Ufficio di Supporto della Sezione Specializzata del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano del 31 luglio 2013, prot. n. 12 B 7/2012-036703, avente ad oggetto il suo diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi di cui al D.P.C.M. 18 ottobre 2011 e il provvedimento prefettizio, prot. n. 128.7/2012 – 036703 n. 2013 – 0025827 del 29 luglio 2013 con il quale le è stata negata l'iscrizione alla c.d. White Liste ex art. 4 co. 3 del D.P.C.M. 18 ottobre 2011.*

*La società ricorrente, avendo richiesto alla Prefettura della Provincia di Milano l'iscrizione nella c.d. White Liste al fine di poter*

Il TAR Lombardia da ragione alla Prefettura affermando tra l'altro che :  
-le ragioni che hanno portato al rifiuto di iscrizione nella lista delle imprese idonee a lavorare per Expo non riguardano solo i rapporti parentali tra la signora C. M. ed esponenti della criminalità organizzata, ma anche rapporti correnti tra la società o i suoi soci con altre società aventi esponenti di rilievo nella criminalità organizzata stessa. Le misure di prevenzione hanno, appunto, carattere preventivo e quindi la misura volta a colpire l'azione della criminalità organizzata può basarsi su elementi indiziari poiché per adottarle è sufficiente la possibilità di un pericolo di ingerenza della criminalità organizzata;  
-la mancata previsione di un preventivo controllo rispetto all'adozione delle misure antimafia non è in contrasto con la Costituzione in quanto le misure volte a colpire l'azione della criminalità organizzata sono esclusivamente di carattere patrimoniale e non riguardano gli aspetti relativi alla libertà personale e la libertà di iniziativa economica non è assoluta ma va esercitata nel rispetto della legge e dei principi dell'ordinamento.

**2) Le contravvenzioni previste dal Codice della Strada si pagano per ogni singola infrazione contestata, anche se commessa nella stessa giornata e a breve distanza di tempo l'una dall'altra**

La Polizia Municipale del Comune di Mantova ha fatto 94 verbali di accertamento di infrazione del Codice della strada ad una

*partecipare alle gare bandite in vista dell'evento EXPO Milano 2015, ha ricevuto il diniego di iscrizione per asseriti collegamenti con altre imprese ed altri soggetti considerati contigui alla criminalità organizzata.*

*Assumendo come illegittimo siffatto diniego di iscrizione, la ricorrente lo ha impugnato, adducendo plurime violazioni di norme di legge e di eccesso di potere sotto differenti profili.*

*Si è costituita in giudizio l'Amministrazione dell'Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.*

*Con l'ordinanza n. 1318/2013 è stata accolta per riesame la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; la pronuncia cautelare di primo grado è stata confermata con l'ordinanza n. 684/2014 della Terza Sezione del Consiglio di Stato.*

*2. In seguito al riesame disposto con l'ordinanza n. 1318/2013 di questa Sezione, l'Amministrazione ha riavviato il procedimento e all'esito dello stesso ha adottato un provvedimento di conferma del diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni...*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**2) Le contravvenzioni previste dal Codice della Strada si pagano per ogni singola infrazione contestata, anche se commessa nella stessa giornata e a breve distanza di tempo l'una dall'altra**

**Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, 16 dicembre 2014, n. 26434.**

*"...Con atto di citazione ritualmente*

automobilista per essere entrata 94 volte senza autorizzazione in una zona a traffico limitato del centro cittadino, tra il 30 aprile e il 15 giugno 2010.

L'automobilista si è rivolta al Giudice di pace affermando di non essere tenuta a pagare tutte le sanzioni bensì di doverne pagare una sola per ogni singola giornata in cui era entrata, anche se più volte, nella zona cittadina interdetta al transito delle automobili.

Il Giudice di pace le dà ragione considerando le violazioni in modo unitario e non autonome le une dalle altre. Il Comune ha appellato la sentenza al Tribunale di Mantova che però ha confermato la decisione del primo giudice dando quindi di nuovo ragione all'automobilista.

Su ricorso del Comune, la causa è poi approdata davanti alla Corte di Cassazione che ha accolto questa volta la tesi del Comune per i seguenti motivi:

- nel caso esaminato, gli accessi senza autorizzazione, anche se avvenuti lo stesso giorno, nell'arco di sei mesi, si sono comunque verificati a distanza di ore, le infrazioni al Codice della Strada sono quindi autonome e distinte e non unitariamente considerabili;
- la legge sulle sanzioni amministrative stabilisce che le violazioni successive alla prima commessa non devono essere prese in considerazione solo quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad un comportamento unitario ;
- tale norma, secondo la Corte di Cassazione, non è però applicabile al caso in esame nel quale si è verificata una pluralità di violazioni commesse con altrettante condotte (i singoli accessi alla zona ZTL);

*notificato il 30.06.2011, il Comune di Mantova proponeva appello; ... si costituiva in giudizio, impugnando la sentenza di primo grado con appello incidentale.*

*Il Tribunale di Mantova, in data 23.05.2012, rigettava entrambi i gravami.*

*Il Comune di Mantova ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione, notificato al difensore dell'intimata il 6.12.2012.*

*La ... non ha svolto attività difensiva. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.*

*2) Con l'unico motivo di ricorso, il Comune di Mantova denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, comma 4.*

*Il ricorrente ritiene che tanto il Giudice di Pace, quanto il Tribunale avrebbero errato nel considerare unitarie - e non oggettivamente e soggettivamente autonome - le violazioni commesse nella stessa giornata, ma a distanza di molte ore l'una dall'altra.*

*Secondo la tesi del ricorrente, l'istituto della reiterazione dell'illecito "non ha lo scopo di unificare la sanzione, ma solo quello di escludere l'effetto aggravante quando più violazioni siano state commesse in tempi ravvicinati e siano riconducibili a programmazione unitaria" (pag. 4 del ricorso).*

*Il motivo di ricorso è fondato.*

*La L. n. 689 del 1981, art. 8, statuisce, al primo comma, che, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, "chi con un'azione od un'omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione,*

- e quindi in questo caso si devono applicare tante sanzioni quante sono i comportamenti e infatti, sottolinea la Cassazione, il Codice della Strada stabilisce che, per quanto riguarda gli accessi illegittimi a Zone a traffico limitato, le sanzioni scattano per ogni singola violazione; Per tale motivo la Corte di Cassazione ha deciso che l'automobilista distratta, anche se in buona fede, deve pagare le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada per ogni singola infrazione contestata, anche se commessa nella stessa giornata e a breve distanza di tempo l'una dall'altra, senza possibilità di invocare riduzioni che derivano dalla continuità delle violazioni.

**3) La registrazione di un colloquio tenuto con il capo, al fine di preconstituirsì una prova favorevole in giudizio, è perfettamente lecita in quanto il diritto di difesa si estende anche alla fase che precede l'avvio di un processo.**

Una Società licenzia un suo dipendente addebitandogli molteplici mancanze disciplinari. Il lavoratore si rivolge al Tribunale di Torino, che dichiara l'illegittimità del licenziamento e successivamente la Corte d'Appello conferma la decisione del Tribunale.

Le motivazioni dei Giudici riguardano principalmente la mancata dimostrazione, da parte del datore di lavoro, delle numerose mancanze attribuite al dipendente e la sproporzione tra la misura del licenziamento e le carenze che la Società è riuscita a dimostrare.

Infatti, la Società avrebbe dimostrato

*soggiace alla pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo".*

*La disposizione appena riprodotta estende al settore delle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico delle sanzioni, tipizzato inizialmente in sede penale: pertanto, se a fronte della stessa azione od omissione, vengano violate più volte la stessa norma incriminatrice (concorso omogeneo) o norme diverse (concorso eterogeneo), l'autore degli illeciti verrà sanzionato soltanto con la pena prevista per la violazione più grave, incrementata fino...*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**3) La registrazione di un colloquio tenuto con il capo, al fine di preconstituirsì una prova favorevole in giudizio, è perfettamente lecita in quanto il diritto di difesa si estende anche alla fase che precede l'avvio di un processo.**

**Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 29 dicembre 2014, n.27424**

*"...Con sentenza depositata il 23.9.10 la Corte d'Appello di Torino rigettava il gravame interposto da ... S.r.l. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che, dichiarata l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 7.4.08 a ... l'aveva condannata ex art. 18 legge n.300/70 a integrare detto dipendente nel posto di lavoro, con le relative conseguenze economiche previa detrazione dell'aliunde perceptum.*

*Per la cassazione della sentenza*

solo il tentativo di registrazione non autorizzata, effettuato dal dipendente, di una conversazione tenuta con i suoi superiori, e il ritardo di una settimana nella consegna dell'auto aziendale.

La Società licenziante non condivide le argomentazioni dei Giudici di primo e secondo grado e si rivolge alla Corte di cassazione, che però le dà torto e spiega che:

-nemmeno la registrazione del colloquio tenuto con i capi può considerarsi illecito disciplinare: infatti la registrazione di una conversazione alla quale si partecipa costituisce una prova documentale utilizzabile in giudizio e in questo caso il lavoratore mirava proprio ad acquisire prove per discolarsi;

-il diritto di difesa, infatti, non è limitato al momento del processo, ma si estende a tutte le attività dirette all'acquisizione di prove che siano poi utilizzabili anche prima che il processo abbia inizio;

-inoltre, la registrazione non può considerarsi lesiva del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, poiché tale fiducia riguarda l'affidamento che il datore di lavoro ripone nel fatto che il lavoratore sia in grado di adempiere alle mansioni assegnate, e non la capacità di condividere segreti che non riguardano le esigenze produttive e/o commerciali dell'impresa;

-siccome l'unico addebito rimasto in vita nei confronti del dipendente è quello relativo ai sette giorni di ritardo nella restituzione dell'auto aziendale è evidente che il licenziamento risulta eccessivo.

**4) Embrioni brevettabili. La normativa europea sulle biotecnologie brevettabili vieta l'utilizzo a fini industriali e/o**

*ricorre ... S.r.l. affidandosi a cinque motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. ... resiste con controricorso.*

*Motivi della decisione.*

*Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie concernenti le molteplici mancanze disciplinari addebitate al controricorrente. In particolare, si censura la valutazione del teste ... riguardo all'addebito della scarsa pulizia dei punti vendita diretti dall'Ing. ... (capo settore), nonché l'apprezzamento del teste ... a discolta del lavoratore (teste – secondo la società ricorrente – impreciso, inattendibile e non direttamente informato dei fatti); si censura altresì l'aver trascurato la prova documentale del mancato godimento del riposo settimanale e delle festività da parte dei dipendenti delle filiali dirette dal controricorrente, che non poteva limitarsi a raccomandarne il rispetto ai capi filiale, dovendo egli stesso verificarne in concreto l'adempimento (cosa che, alla luce delle testimonianze acquisite, l'ing. ... non aveva fatto); il ricorso censura, ancora, la ricostruzione dell'addebito relativo al mancato rifornimento di gasolio che aveva comportato un'interruzione del riscaldamento della filiale ... per tre ore; si censura, poi, la valutazione delle prove...*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**4) Embrioni brevettabili. La normativa europea sulle biotecnologie brevettabili vieta l'utilizzo a fini industriali e/o**

**commerciali di embrioni umani quando portano allo sviluppo dell'essere umano. Possono invece essere oggetto di brevetto quando si tratta di organismi prodotti attraverso procedimenti chimico-elettrici incapaci di produrre la nascita di un essere umano.**

L'Alta Corte di giustizia del Regno Unito si rivolge alla Corte di Giustizia dell'UE affinché chiarisca una questione molto spinosa, dalla cui soluzione dipende il verdetto che l'Alta Corte pronuncerà nella causa tra una Società di biotecnologie e l'Ufficio che si occupa della proprietà intellettuale e della registrazione dei brevetti nel Regno Unito.

La questione sorge perché la citata Società di biotecnologie ha chiesto la registrazione di due brevetti per l'attivazione di ovociti (cellule riproduttive femminili) finalizzata alla produzione di embrioni attraverso un insieme di tecniche chimiche ed elettriche (partenogenesi), e non – come avviene in natura – per mezzo di spermatozoi (cellule riproduttive maschili).

L'Ufficio brevetti del Regno Unito ha rifiutato la registrazione, affermando che la domanda riguarda l'uso di embrioni umani a fini industriali o commerciali, il cui brevetto è esplicitamente vietato dalla normativa europea. La Società di biotecnologie, dal canto suo, ha sostenuto che la sentenza del 2011 riguardava il divieto di brevettabilità dei soli embrioni destinati a dare vita ad un essere umano, mentre le proprie richieste di brevetto riguardano embrioni che non potrebbero mai diventare esseri umani, data la mancanza degli spermatozoi, e, quindi, del dna

**commerciali di embrioni umani quando portano allo sviluppo dell'essere umano. Possono invece essere oggetto di brevetto quando si tratta di organismi prodotti attraverso procedimenti chimico-elettrici incapaci di produrre la nascita di un essere umano.**

### **Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Chambre, 18 dicembre 2014**

*“... 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13).*

*2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra ... (in prosieguo: ...) e il ... (in prosieguo: il ...) in merito al diniego di registrazione di brevetti nazionali con la motivazione che le domande di registrazione, relative all'attivazione partenogenetica di ovociti, riguardano l'uso di «embrioni umani» ai sensi della direttiva 98/44.*

*Contesto normativo*

*Il diritto dell'Unione*

*3 I considerando da 1 a 3, 16, da 37 a 39, 42 e 43 della direttiva 98/44 sono del seguente tenore:*

*«(1) considerando che la biotecnologia e l'ingegneria genetica stanno acquisendo una funzione crescente in una vasta gamma di attività industriali; che la protezione delle invenzioni biotecnologiche assumerà indubbiamente un'importanza fondamentale per lo sviluppo industriale della Comunità;*

paterno.

Alla luce delle suddette opposte interpretazioni, L'Alta Corte di Giustizia del Regno Unito chiede alla Corte di Giustizia UE di chiarire cosa debba intendersi per "embrione umano" con riferimento al divieto della sua brevettabilità.

La Corte di Giustizia dell'UE, al riguardo, chiarisce che:

-nella sentenza del 2011 essa stessa aveva precisato che la nozione di "embrione umano" ai fini dell'esclusione della brevettabilità deve essere intesa in senso ampio: pertanto, era considerato embrione anche l'ovulo umano non fecondato, ma indotto ad attivarsi (dividersi) attraverso la partenogenesi, perché anche quest'ultimo poteva dare avvio al processo di sviluppo dell'essere umano;

-tuttavia, le più recenti acquisizioni scientifiche consentono, oggi, di escludere che un embrione creato per mezzo della partenogenesi (cd. "partenote") possa avviare il processo di sviluppo dell'uomo, e, quindi, esso non può essere considerato propriamente un embrione umano;

-in conclusione, non essendo il partenote un embrione umano in senso stretto, non può vietarsi la sua brevettabilità facendo riferimento alle norme che vietano il brevetto degli embrioni umani a fini commerciali o industriali.

**5) Se le telecamere di sorveglianza di una abitazione riprendono anche solo parzialmente spazi pubblici si applicano comunque le norme di tutela della privacy.**

Un cittadino ceco aveva installato un sistema di telecamere che riprendeva

*(2) considerando che, soprattutto nel campo dell'ingegneria genetica, la ricerca e lo sviluppo esigono una notevole quantità di investimenti ad alto rischio che soltanto una protezione giuridica adeguata può consentire di rendere redditizi;*

*(3) considerando che una protezione efficace e armonizzata in tutti gli Stati membri è essenziale al fine di mantenere e promuovere gli investimenti nel settore della biotecnologia;*

*(...)*

*(16) considerando che il diritto dei brevetti dev'essere esercitato nel rispetto dei principi fondamentali che garantiscono la dignità e l'integrità dell'uomo; che occorre ribadire il principio secondo cui il corpo umano, in ogni stadio della sua costituzione e del suo sviluppo, comprese le cellule germinali, la semplice scoperta di uno dei suoi elementi o di uno dei suoi prodotti, nonché la sequenza o sequenza parziale di un gene umano, non sono brevettabili; che tali principi sono conformi ai criteri di brevettabilità previsti dal diritto dei brevetti, secondo i quali una semplice scoperta non può costituire oggetto di brevetto;*

*(...)*

*(37) considerando che, nella presente direttiva...*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**5) Se le telecamere di sorveglianza di una abitazione riprendono anche solo parzialmente spazi pubblici si applicano comunque le norme di tutela della privacy.**

**Corte di Giustizia Unione**



l'ingresso della sua abitazione, la strada pubblica su cui si affacciava la casa e l'ingresso della casa di fronte. Le telecamere registravano continuamente immagini che venivano poi memorizzate su un hard disk utilizzato dallo stesso cittadino. Grazie alle telecamere venivano riprese, ed identificate, due persone sospettate di aver infranto le finestre della sua abitazione.

Uno dei sospettati chiedeva all'ufficio per la tutela dei dati personali della Repubblica Ceca se l'uso del sistema di telecamere fosse conforme alla legislazione interna ed europea in materia di trattamento dei dati personali.

Della questione è stata investita la Corte di Giustizia europea: essa è stata chiamata a stabilire se l'uso di un sistema di videocamere finalizzato a proteggere il proprietario di essi e la sua famiglia costituisca un trattamento di dati personali "effettuato da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico", sebbene tale sistema riprenda anche spazi pubblici.

Infatti in caso di trattamento "effettuato da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico" la direttiva europea in materia di trattamento di dati personali non si applica, in base ad una clausola di esclusione prevista dall'art. 3 della stessa direttiva.

La Corte europea chiarisce in primo luogo che l'immagine di una persona registrata da una telecamera costituisce un dato personale, poiché consente di identificare la persona interessata e che la videosorveglianza costituisce un trattamento dati automatizzato.

Quindi sottolinea come ogni deroga alla tutela dei dati personali, e quindi

## **Europea, Quarta Sezione, 11 dicembre 2014**

*"...1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).*

*2 Questa domanda è stata presentata nel quadro di una controversia tra il sig. ... e l'Úřad pro ochranu osobních údajů (Ufficio per la tutela dei dati personali; in prosieguo: l'«Úřad»), in merito alla decisione con la quale quest'ultimo ha constatato che il sig. ... aveva commesso diverse infrazioni in materia di tutela dei dati personali.*

*Contesto normativo*

*Diritto dell'Unione*

*3 I considerando 10, 12, 14, 15 e 16 della direttiva 95/46 enunciano quanto segue:*

*«(10) (...) Le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario; (...) pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;*

*(...)*

*(12) (...) deve essere escluso il trattamento di dati effettuato da una*

al diritto alla vita privata, garantito dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretata in modo restrittivo.

Nel caso in questione le telecamere registravano immagini relative non solo all'abitazione privata del cittadino ceco ma anche allo spazio pubblico, per questo secondo la Corte non opera la deroga di cui all'art. 3 della direttiva, ossia non si è in presenza di un'attività esclusivamente "personale o domestica".

In conclusione, in caso di telecamere private che riprendono anche solo parzialmente spazi pubblici, si applica la direttiva in materia di tutela della privacy.

*persona fisica nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico quali la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi;*

*(...)*

*(14) (...) la presente direttiva dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati in forma di suoni e immagini relativi a persone fisiche, vista la notevole evoluzione in corso nella società dell'informazione delle tecniche per captare, trasmettere, manipolare, registrare, conservare o comunicare siffatti dati;*

*(15) (...) il trattamento dei suddetti dati rientra nella presente direttiva soltanto se è automatizzato o se riguarda dati contenuti, o destinati ad essere contenuti, in un archivio strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

art direction: eticrea

## **infodiritti - l'informazione giuridica online**

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.